



TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE I CIVILE

n. 1307/2021 V.G.

IL PRESIDENTE

Con ricorso depositato il 25/2/2021 [REDACTED], premesso che:

- aveva intrattenuto una relazione *more uxorio* con [REDACTED] a seguito della quale era nato il figlio [REDACTED]
- aveva scoperto che il resistente faceva uso di sostanze stupefacenti;
- nell'agosto 2020 la loro relazione sentimentale era peggiorata fino a precipitare nel dicembre 2020, verosimilmente perché l'uomo aveva ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti;
- il 1° gennaio 2021 aveva subito da lui violenze fisiche ed era stata minacciata con l'uso di una ascia, per cui si era allontanata da casa rivolgendosi ad un centro anti violenza;

chiedeva che al resistente fosse ordinato, con decreto, di cessare immediatamente la sua condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla abitazione familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da lei e dei suoi figli, e che fosse posto a suo carico un congruo contributo al mantenimento del minore.

Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 12/4/2021 il resistente non si costituiva in giudizio, pur essendo stato ritualmente evocato; si procedeva quindi all'ascolto della ricorrente e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione.

OSSERVA

1.- Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti (v. doc. 2) e dal verbale di udienza del 12/4/2021 risulta comprovata una condotta gravemente pregiudizievole per l'incolumità psicofisica della ricorrente e di suo figlio, atteso che le dichiarazioni da lei rese hanno trovato riscontro oggettivo nel certificato medico in atti e non sono state smentite dal resistente, rimasto contumace.

Risulta pertanto necessario evitare ulteriori pericolosi contatti tra la donna, nelle more rientrata nell'abitazione coniugale dalla quale si era allontanata per sottrarsi alle violenze del suo ex convivente, ed il [REDACTED] attraverso l'adozione a carico del resistente degli ordini di protezione di cui al dispositivo.

2.- A carico di costui, che presta attività di lavoro senza che, tuttavia, si sappia né se sia regolarmente inquadrato né quale sia la sua retribuzione, va posto altresì l'obbligo di contribuire al mantenimento di suo figlio [REDACTED] versando alla ricorrente la somma di € 170,00 mensili, da adeguare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che la donna dovesse sostenere nell'interesse di suo figlio - da regolare in conformità del protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. - da pagare entro

cinque giorni dalla notifica della presente ordinanza per il corrente mese ed entro il 15 di ogni mese per quelli successivi.

3.- In ossequio all'art. 342 ter co 3° C. C., infine, si stima equo determinare in mesi sei dalla sua esecuzione la durata dell'ordine di protezione.

4.- Il resistente va altresì condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00 oltre accessori, Iva e Cna come per legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 736 bis c.p.c., 342 bis e ter C. C.;

ORDINA

DE JESUS Christopher:

1. di cessare immediatamente la condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente;
2. di non avvicinarsi all'attuale residenza della ricorrente sita in Bari alla via [REDACTED] n. [REDACTED] ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati;
3. di versare in favore di [REDACTED], secondo le modalità indicate in narrativa, la somma di € 170,00 mensili per contribuire al mantenimento del figlio minore, che resta collocato presso la genitrice, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato con il C.O.A.

STABILISCE

che l'ordine di protezione abbia durata di sei mesi dalla sua esecuzione, salvo proroga.

DELEGA

il Comando Stazione Carabinieri di Bari competente per territorio per la notifica del presente decreto al [REDACTED] e per la sua immediata esecuzione.

CONDANNA

il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 600,00 oltre accessori, Iva e Cna come per legge.

MANDA

la cancelleria di dare comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente ed al comando Stazione CC di Bari competente per l'esecuzione.

Bari, lì 13/4/2021

IL PRESIDENTE

Saverio U. de Simone